**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sulla petizione 13 gennaio 2022 presentata da Andrea Genola "No a vaccinazioni inutili"**

# LA PETIZIONE

La petizione presentata il 13 gennaio 2022 dal signor Andrea Genola, Astano, ha come oggetto le vaccinazioni in ambito COVID per la fascia di età 5-12 anni in Cantone Ticino.

Il petente, cogliendo la possibilità prevista dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino che tra i diritti individuali prevede «*il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole*» (art. 8 cpv 2, lett l), chiede di:

«*1. Sospendere immediatamente tutte le vaccinazioni al di sotto dei 18 anni (non i casi clinici particolari) fino a quando non siano determinati ineccepibilmente i benefici sulla salute del minore e non di terzi, e i benefici in termini epidemilogici, economici, privati e sociali, di tale pratica sui minori.*

*2. di annullare le giornate di vaccinazione predefinite per i bambini dai 5 agli 11 anni previste al Centro cantonale di Giubiasco (domenica 16 gennaio e domenica 23 gennaio), perché i casi clinici particolari possono essere trattati dal pediatra del vacinando.*

*3. Di rettificare le informazioni in modo che non vi siano fraintendimenti su a chi è esclusivamente consigliato per un fattore clinico personale e non di terzi il vaccino*».

# Verifica sulla competenza, riflessioni della Commissione

La Commissione ha preso atto della petizione. Considerato che il Gran Consiglio non ha competenza in materia di vaccinazioni e giornate vaccinali, essa ritiene che le richieste ivi contenute non competono a una Commissione parlamentare, bensì chiaramente al Governo cantonale, laddove gli vengono concessi dei margini di manovra dall'Autorità federale, come prescritto dall'art. 20 («*Piano nazionale di vaccinazione*») della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), il quale sancisce che:

«*1. In collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni, l’UFSP elabora e pubblica raccomandazioni in materia di vaccinazioni (piano nazionale di vaccinazione).*

*2. I medici e il personale sanitario contribuiscono all’attuazione del piano nazionale di vaccinazione nell’ambito della loro attività.*

*3. Informano sul piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione*»,

e dall'art. 77 cpv. 3 lett. a), con il quale la Confederazione può «*prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l’esecuzione*».

L'art. 21 LEp prevede che

«*1I Cantoni promuovono le vaccinazioni:*

*a. informando del piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione;*

*b. controllando regolarmente lo stato delle vaccinazioni di bambini e giovani durante la scuola dell’obbligo;*

*c. provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo.*

*2I Cantoni possono in particolare:*

*a. offrire vaccinazioni nell’ambito del servizio medico scolastico;*

*b. eseguire vaccinazioni a titolo gratuito od offrire vaccini a un prezzo inferiore a quello di mercato*».

Emerge dunque chiaramente il fatto che il Parlamento del Cantone Ticino non ha alcuna competenza in materia, trattandosi di decisioni esecutive (cantonali e federali).

Difatti, la LEp all'art. 5 stabilisce che

*1L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, in particolare in materia di:*

*a. vaccinazioni;*

*[…]*

*2Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono all’attuazione dei programmi nazionali.*

L'Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp), all'art. 37 («*Vaccinazioni di massa*»), sancisce che «*I Cantoni assicurano la possibilità di effettuare vaccinazioni di massa in caso di necessità. Mettono a disposizione l’infrastruttura necessaria*», intendendo che la loro competenza, a livello *esecutivo*, è limitata a implementare una decisione esecutiva federale.

I mezzi di cui il Gran Consiglio dispone per procedere a entrare in materia delle richieste di questa petizione sono - per forza di cose e in virtù del principio della separazione dei poteri - limitati se non addirittura inesistenti.

# CONCLUSIONE

Visto quanto esposto in precedenza, la Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio a non entrare nel merito della petizione in oggetto e ad archiviarla.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Alberti - Cedraschi - Crivelli Barella -

Filippini - Fonio - Forini - Ghisletta - Gianella Alex -

Jelmini - Ortelli M. - Polli - Quadranti - Riget -

Robbiani - Tonini